



COMUNE DI CAMPARADA
PROVINCIA DI MILANO

du

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n.16 del 27.3.2000

Ordinanza istruttoria Oreco n.13 del 10.4.2000 prot.n. 2000/5757

Risposta ordinanza istruttoria deliberazione consiliare n. 22 del
10.5.2000

Ordinanza annullamento parziale art.83 da parte dell'Oreco n. 116
del 29.5.2000.

Riformulazione art.83 dello Statuto Comunale deliberazione n. 29
del 26.6.2000.

Il Sindaco
Oliva Adolfo

Il Segretario Comunale
Portera dr.Giuseppe

PREMESSA

La comunità di Camparada ha origini antiche. Il primo riscontro storico documentale risale addirittura al 1399. Notizie più abbondanti si ritrovano nei documenti del sedicesimo secolo e nel Catasto Teresiano del 1721 si trova una chiara e precisa descrizione della mappa territoriale della comunità di Camparada, quale componente della Pieve Civile di Vimercate.

Comune fin dall'Unità d'Italia ha sempre rimarcato una sua precisa identità.

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

IL COMUNE DI CAMPARADA

1 - Il Comune di Camparada è ente autonomo locale nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2 - Il Comune rappresenta la comunità di Camparada nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Milano e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

3 - L'autogoverno della comunità. si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2

FINALITA'

1 - Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3 - La sfera di governo del Comune è costituita dal proprio ambito territoriale.

4 - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva alla persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

c) la tutela e la conservazione delle caratteristiche naturali ed ambientali, storiche e culturali tipiche della Brianza.

5 - Il Comune può, in casi di particolare rilevanza sociale e/o economica, esprimere atti di solidarietà, anche in forma economica, a popolazioni o categorie di persone non appartenenti al proprio ambito territoriale.

6 - Il Comune può, altresì, nel rispetto dei principi generali della Legge e con l'osservanza delle procedure e degli indirizzi di Governo, instaurare rapporti di solidarietà e di cooperazione nel campo dell'economia e della cultura con altri enti sia all'interno, sia all'esterno dello Stato.

ART. 3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1 - Il Comune realizza le proprie finalità, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2 - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul suo territorio.

3 - I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1 - La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Camparada Centro, California, Cabella, Masciocco, Masciocchino, Torre e Valmora, storicamente riconosciute dalla comunità

2 - Il territorio del Comune si estende per Kmq. 1,81 ed è confinante con i Comuni di Arcore, Usmate Velate, Casatenovo e Lesmo.

3 - Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Camparada centro, che è il capoluogo.

4 - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5 - La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

6 - La modifica della sede comunale viene disposta con atto del Consiglio Comunale.

ART. 5

ALBO PRETORIO

1 - La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2 - Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma precedente, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6

STEMMA E GONFALONE

1 - Il Comune ha, come suo segno distintivo lo stemma civico rappresentante un aratro terrazzato su un campo arato, riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 22.12.1967.

2 - Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone.

3 - Nell'uso del gonfalone si osserveranno le norme del D.P.C.M. in data 3.6.1986.

4 - Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

ART. 7

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1 - Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2 - Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3 - Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ORGANI ELETTIVI

ART. 8

ORGANI

1 - Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9

CONSIGLIO COMUNALE

1 - Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2 - Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 10

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1 - Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge.

ART. 11

DURATA IN CARICA

1 - La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

2 - Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 12

CONSIGLIERI COMUNALI

1 - I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità, senza vincolo di mandato.

2 - I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3 - Nella seduta immediatamente successiva alla elezione, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti e provvedere conseguentemente.

4 - La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge.

5 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

6 - Il surrogante partecipa alla seduta del Consiglio sin dalla convalida della sua elezione in sostituzione del dimissionario.

7 - I Consiglieri che non intervengano, senza alcun giustificato motivo, a più di 3 sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale.

A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7.8.1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ART. 13

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1 - Le modalità, e le forme di esercizio del diritto di accesso agli atti, di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla Legge, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2 - In particolare, i Consiglieri Comunali possono presentare, secondo le disciplina contenuta nel Regolamento, Interrogazioni, Mozioni e Proposte di emendamenti.

3 - Il Sindaco e gli Assessori delegati sono tenuti a rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri Comunali.

La presentazione deve avvenire in forma scritta.

La risposta dovrà essere data, nel corso di una seduta consiliare, entro 30 giorni dalla presentazione.

4 - Un quinto dei Consiglieri può chiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio per la trattazione di un determinato Argomento. Il Sindaco deve provvedere all'emissione dell'avviso di convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, iscrivendo il relativo argomento.

La seduta deve aver luogo, comunque, entro 20 giorni dalla presentazione.

5 - L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge e all'osservanza del procedimento di cui all'art. 22 del presente Statuto.

6 - Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. In difetto, lo stesso si considererà domiciliato, a tutti gli effetti, presso la segreteria del Comune.

ART. 14

CONSIGLIERE ANZIANO

1 - E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco. La cifra individuale è costituita dalla cifra di lista, aumentata dei voti di preferenza.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

1 - I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale. Dell'avvenuta costituzione ne danno comunicazione al Segretario Comunale.

2 - Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, il capogruppo è individuato, quanto alla lista di maggioranza, nel Consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti e quanto alle liste di minoranza, nei candidati Sindaci non risultati eletti.

In caso di assenza, per dimissioni, decadenza o altra causa, dei candidati Sindaci, il Capogruppo sarà individuato in base al maggior numero di voti conseguiti nella lista.

3 - In caso di assenza del capogruppo, qualora non si sia provveduto a nominare un sostituto, tutte le comunicazioni previste dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, sono depositate presso la Segreteria del Comune.

ART. 16

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1 - Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2 - Le competenze del Consiglio sono determinate dalla Legge.

3 - Il Consiglio, tra l'altro, nomina tutte quelle commissioni, composte esclusivamente da Consiglieri Comunali nelle quali, per regolamento o per Legge, debba essere rappresentata la minoranza e determina gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

ART. 17

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1 - Il Consiglio Comunale adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e per l'esercizio delle funzioni.

2 - I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di Legge, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

I Regolamenti sulle entrate sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 18

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1 - L'attività del Consiglio si svolge in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

Sono da considerarsi, in ogni caso, sessioni Ordinarie le sedute nel corso delle quali verranno esaminati il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo.

2 - In casi eccezionali, il Consiglio potrà essere convocato d'urgenza.

3 - La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco il quale formula, contestualmente, l'ordine del giorno.

4 - I termini di comunicazione dell'avviso sono determinati, per le varie ipotesi, dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5 - La convocazione del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti, per la comunicazione della nomina della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi di governo, è disposta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione.

Essa deve aver luogo entro 10 giorni dalla data di convocazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

6 - In tutti gli altri casi in cui vi sia una inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio da parte del Sindaco, provvederà, previa diffida, il Prefetto.

7 - Un estratto dell'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente la seduta.

ART. 19

PRESIDENZA E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI

1 - Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco salvo i casi in cui la Legge disponga diversamente.

2 - Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle Leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere, di sciogliere l'adunanza e di ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine.

3 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che non si debbano formulare, nel corso della discussione, valutazioni o apprezzamenti sulle persone. In tal caso, il Presidente disporrà l'allontanamento del pubblico e la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

ART. 20

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1 - Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2 - Nelle sedute di seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

3 - Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non si computano, al solo fine del calcolo della maggioranza dei votanti, le astensioni.

4 - Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazioni a scrutinio palese. Si assumeranno a scrutinio segreto le deliberazioni che, riguardanti persone, abbiano un contenuto discrezionale fondato sull'apprezzamento delle qualità strettamente soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

ART. 21

ASTENSIONE E DIVIETO INCARICHI DEI CONSIGLIERI

1 - L'obbligo di astensione è regolato dalla Legge.

2 - In ogni caso, i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali possa configurarsi un conflitto di interessi, proprio, dei corpi che rappresentano e dei loro parenti ed affini fino al 4° grado, con l'Ente.

3 - Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 22

PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1 - L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi , la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2 - Il Segretario Comunale deve essere sostituito quando si trovi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 21.

In tal caso il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario , con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

3 - Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4 - Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

COMMISSIONI COMUNALI

ART. 23

COMMISSIONI

1 - Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali, ovvero commissioni di controllo o garanzia La presidenza delle Commissioni permanenti, temporanee o speciali per svolgere inchieste sull'attività dell'Ente o altri compiti particolari è assegnata a rappresentanti delle minoranze.

2 - Il Regolamento delle Commissioni Comunali disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e di una presenza minima di donne.

3 - Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco e Assessori, qualora non ne facciano già parte, nonché organismi associativi e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.

4 - Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5 - Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

6 - Per quanto non previsto specificamente dalla Legge, dal presente Statuto o dal Regolamento, si applica la normativa vigente per il Consiglio Comunale, se compatibile.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

- 1 - Compito principale delle commissioni permanenti é l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni da parte dello stesso.
- 2 - Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate, caso per caso, dal Consiglio Comunale.

GIUNTA COMUNALE

ART. 25

GIUNTA COMUNALE

- 1 - La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
- 2 - La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.
- 3 - La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività in occasione dell'approvazione del rendiconto finanziario.

ART. 26

NOMINA E PREROGATIVE

- 1 - La Giunta Comunale è composta da 4 Assessori.
- 2 - I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco.
- 3 - Il Sindaco individua tra i componenti della Giunta un Vicesindaco.
- 4 - Le nomine di cui ai commi precedenti sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
- 5 - Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
- 6 - Le dimissioni dalla carica di Assessore sono rassegnate, per iscritto, al Sindaco il quale deve provvedere alla sostituzione entro 20 giorni dal ricevimento.
- 7 - Il Sindaco può revocare, in qualsiasi momento, con atto motivato, uno o più Assessori.

8 - I provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi dei precedenti commi 6) e 7) vanno comunicati al Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva.

9 - Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo sono disciplinati dalla legge.

10- Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2 dell'art. 35 della Legge 142/90, non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

11 - Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino alla proclamazione del nuovo Sindaco.

ART. 27

COMPOSIZIONE - DELEGHE

1 - La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, e da n. 4 Assessori.

2 - Agli Assessori Comunali possono essere effettuate dal Sindaco speciali delegazioni per la cura di alcuni rami dell'amministrazione, con o senza potere di firma dei relativi atti.

3 - Il Delegante può revocare o sospendere, in qualsiasi momento, la delega concessa, come può sostituirsi, in qualsiasi atto, al delegato.

4 - Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli Organi previsti dalla Legge.

ART. 28

ASSESSORI EXTRACONSILIARI

1 - Possono essere eletti Assessori anche persone non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, nonché di specifiche competenze tecnico - professionali in materia di amministrazione o, di meriti universalmente riconosciuti dalla Comunità.

2 - La presenza degli Assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta.

3 - Non possono fare parte della Giunta Comunale più di due Assessori extraconsiliari.

4 - L'Assessore extraconsiliare è equiparato, salvo quanto previsto al comma seguente, a tutti gli effetti, agli Assessori di estrazione consiliare, ad eccezione di quanto previsto nel comma 3) dell'art. 29.

5 - Gli Assessori extraconsiliari non possono presiedere le sedute del Consiglio Comunale.

Essi partecipano alle sedute consiliari al solo fine di illustrare le proposte relative alle materie a loro delegate. Quando intervengono ai lavori del Consiglio, non hanno diritto di voto.

La loro presenza non influisce sui quorum richiesti per la validità delle sedute o delle votazioni.

ART. 29

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1 - L'anzianità degli Assessori è determinata dal Sindaco in sede di nomina del Vicesindaco che, per definizione, è l'Assessore più anziano o, successivamente, con altro atto.

2 - In mancanza di qualsiasi provvedimento del Sindaco, l'anzianità è determinata dalla maggiore età degli Assessori, ferma restando la posizione del Vicesindaco.

3 - Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Assessore nominato in sostituzione di altri acquista un'anzianità inferiore a chi è stato nominato prima di lui, salvo che non gli sia stata attribuita la carica di Vicesindaco.

ART. 30

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA -DELIBERAZIONI

1 - La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, provvede il Vicesindaco o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, l'Assessore più anziano presente.

2 - Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite, salvo quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto, in piena autonomia e senza alcun provvedimento avente rilevanza esterna, dalla Giunta Comunale stessa.

3 - La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti, salvo maggioranze speciali previste dalla Legge o dal presente Statuto.

4 - Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.

5 - Le proposte di deliberazioni sottoposte alla Giunta Comunale sono corredate dei pareri previsti dalla Legge.

6 - Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e redige il verbale dell'adunanza, il quale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

ART. 31

ATTRIBUZIONI

1 - La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della Legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino delle competenze attribuite al Sindaco, al segretario Comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.

2 - La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.

3 - La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i Regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) elabora e propone al consiglio comunale i criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina le commissioni comunali, non composte esclusivamente da Consiglieri Comunali, nelle quali non è prevista la presenza di membri designati dalla minoranza;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; salva la competenza del Consiglio Comunale di cui all'art.32 lett.M;
- j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- kl) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- n) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- o) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio Comunale;

4 - Appartiene alla Giunta Comunale deliberare le variazioni al Bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate.

ART. 32

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1 - Fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma del precedente art. 31, la Giunta può, in caso d'urgenza, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2 - Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3 - Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 33

DURATA IN CARICA E DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1 - La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Sindaco.

2 - In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

In questa ipotesi, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

ART. 34

MOZIONE DI SFIDUCIA

1 - Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco (art.11/265) e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4 - Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

ART. 35

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE

1 - Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2 - Le dimissioni dalla carica di Assessore sono rassegnate, per iscritto, al Sindaco il quale provvede alla sostituzione entro il termine di cui all'art. 26, comma 6.

3 - Il Sindaco può procedere alla revoca di uno o più Assessori nei modi e con i termini di cui all'art. 26.

4 - Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

In particolare, gli Assessori che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Giunta Comunale sono dichiarati decaduti dal Sindaco e sostituiti dallo stesso.

ART. 36

ASTENSIONE e DIVIETO INCARICHI SINDACO E ASSESSORI

1 - Il divieto di ricoprire incarichi o di assumere consulenze di cui al precedente art. 21, comma 3), trova applicazione anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

ART. 37

SINDACO

1 - Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

2 - Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.

3 - Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha

inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4 - Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5 - Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché in accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di utenti.

6 - Al sindaco, oltre alla competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1 - Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento politico - amministrativa del Comune;
- c) nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, nei modi previsti dall'art. 26;
- d) revoca o , in caso di dimissioni o decadenza, sostituisce uno o più Assessori nei modi previsti dall'art. 35, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni nei modi previsti dall'art. 41;
- f) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge;
- g) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- h) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- i) ha facoltà di concedere una delega generale al Vicesindaco ed una delega speciale agli Assessori per la cura di determinati rami dell'Amministrazione, con o senza potere di firma. In caso di comprovata necessità, può concedere una delega speciale, per la cura di un determinato affare o servizio, a Consigliere Comunale, con o senza potere di firma.
- l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
- m) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
- n) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

- o) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore generale;
- p) presenta, con atto scritto e protocollato, le proprie dimissioni le quali vanno comunicate, senza indugio, al Consiglio Comunale. Le stesse diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'art. 33 dopo che sia trascorso il termine di 20 gg. dalla comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 39

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1 - Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

ART.40

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1 - Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, che presiede. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri, provvede alla convocazione entro il termine previsto all'art .13, comma 3);
- b) propone argomenti da trattare e dispone, con atto informale, la convocazione della Giunta, che presiede;
- c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la Disciplina prevista nel Regolamento del Consiglio Comunale;
- d) esercita i poteri di polizia delle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute.

ART. 41

NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

1 - Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

2 - Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 gg dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3 - In caso di inottemperanza o di ritardo negli adempimenti di cui ai commi precedenti, valgono le disposizioni di cui all'art.17 comma 45 della Legge 127/97.

ART. 42

POTERE DI ORDINANZA

1 - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2 - Per l'ottemperanza alle ordinanze di cui al precedente comma 1, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati e senza pregiudizio dei reati nei quali gli stessi fossero incorsi.

ART. 43

COMPETENZE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1 - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2 - Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni previste nel primo comma, ad un Assessore.

ART. 44

- VICESINDACO

1 - Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco nei modi previsti dall'art. 26.

2 - Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15 , comma 4 bis, della Legge 19.3.1990, n.55, come modificato dall'art.1 della Legge 18.1.1992, n.16.

3 - In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, gli Assessori esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità di cui al precedente art. 29.

4 - Per quanto attiene l'esercizio delle funzioni sostitutive da parte dell'Assessore extraconsiliare, si rinvia alle limitazioni di cui all'art. 28, comma 6).

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 45

IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1 - Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipendente funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2 - Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.
- 3 - Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART. 46

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1 - Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
- 2 - Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro all'interno dell'ente; egli su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
- 3 - Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale soggette a controllo eventuale del difensore civico.
- 4 - Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- 5 - Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quale l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, è autentica le scritture private egli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

IL DIRETTORE GENERALE

ART. 47

NOMINA

1 - Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano 15 mila abitanti.

2 - In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3 - Quando non risulti stipulata la convenzione di cui al comma 1, le funzioni di Direttore generale possono essere conferite, dal sindaco, al segretario comunale.

ART. 48

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1 - Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2 - Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3 - La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ART. 49

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1- Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2 - Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) Dispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi del responsabile dei servizi;
- f) Emanando gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi di assenza o inerzia;
- j) Promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e transigere.

UFFICI

ART. 50

PRINCIPI GENERALI

1 - L'amministrazione del Comune si esplica mediante una attività per obiettivi, informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività dei carichi funzionali di lavoro, nonché del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2 - Il Regolamento del Personale individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 51

STRUTTURA

1 - L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici. Gli stessi debbono essere organizzati ed operare in modo tale da assicurare la massima efficacia ed efficienza all'azione dell'Ente nel raggiungimento degli obiettivi fissati dagli Organi.

ART. 52

PERSONALE

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle professionalità del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2 - La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione ai C.C.N.L., alle leggi ed allo statuto.

3 - La responsabilità degli Amministratori, del segretario comunale e dei Dipendenti per i danni arrecati al Comune o a terzi è regolata dalla Legge.

4 - Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

5 - I responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco o dalla giunta comunale.

6 - Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

7 - Le funzioni di Responsabile dei Servizi sono regolate dalla Legge e disposte nel regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

SERVIZI

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 53

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME DI GESTIONE

1 - Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività. rivolte a realizzare fini sociali o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 - Il Consiglio Comunale delibera la gestione dei servizi di cui al precedente comma, in una delle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'Istituzione o un'Azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

3 - Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

4 - I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla Legge.

ART. 54

GESTIONE IN ECONOMIA

1 - L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 55

AZIENDA SPECIALE

1 - Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende Speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle Aziende nonché le forme di vigilanza e di verifica assegnate allo stesso.

2 - L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle Aziende.

3 - Il Consiglio Comunale approva gli atti fondamentali come individuati dalle leggi

4 - Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

5 - L'azienda è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

6 - Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 56

ISTITUZIONE

- 1 - Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
- 2 - Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
- 3 - Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
- 4 - Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 5 - Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
- 6 - Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

ART. 57

SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

- 1 - Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
- 2 - Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
- 3 - L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- 4 - Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5 - I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6 - Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7 - Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 58

CONSORZI

1 - Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio con altri Comuni o Province.

2 - La convenzione con la quale si procede alla costituzione del Consorzio deve contenere i requisiti previsti dalla Legge.

3 - Alla convenzione deve essere allegato lo Statuto del Consorzio, il quale deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste per le Aziende Speciali di cui al Capo precedente, in quanto compatibili.

4 - Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

5 - La convenzione, con lo Statuto ad essa allegato, deve essere approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 59

ACCORDI DI PROGRAMMA

1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 - A tal fine, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3 - L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco. L'accordo, qualora adottato con Decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti delle intese di cui all'art.81 D.P.R. 616/1977, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

4 - Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5 - La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 60

ORDINAMENTO FINANZIARIO

1 - L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge.

2 - Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria e di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

ART. 61

FINANZA

1 - La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2 - Al Comune spettano tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza.

I proventi sui servizi debbono, per quanto sia possibile in ragione della natura del servizio e degli obiettivi dell'Ente, tendere, anche con l'applicazione di tariffe non generalizzate, a coprire i relativi costi.

ART. 62

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1 - Il Comune è tenuto a dotarsi di un inventario dei propri beni demaniali e patrimoniali.

2 - Esso deve essere tenuto costantemente aggiornato ed è soggetto a revisione ogni anno.

3 - I beni patrimoniali devono, di regola, essere dati in affitto. I beni demaniali possono essere concessi in uso previo pagamento di canoni.

ART. 63

CONTABILITA' E BILANCIO

1 - L'Ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge.

2 - Esso è integrato dalla normativa contenuta nel presente Statuto e dallo specifico Regolamento di contabilità.

3 - La Gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio Annuale di Previsione, il quale va redatto in termini di competenza e va corredato della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio Pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia e dell'altra documentazione richiesta.

4 - Il Bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5 - Il Bilancio, deve essere approvato dal Consiglio Comunale

ART. 64

ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA

1 - Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

ART. 65

CONTABILITA' COMUNALE: CONTO CONSUNTIVO

1 - I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2 - Al Conto Consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3 - Il Conto Consuntivo, salvo che la Legge non disponga altrimenti, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

ART. 66

ATTIVITA' CONTRATTUALE

- 1 - Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, alle concessioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
- 2 - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
- 3 - La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART. 67

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- 1 - Il Consiglio Comunale, nei modi e con le forme previsti dalla Legge, nomina un Revisore dei Conti, scelto tra una delle categorie professionali ivi previste.
- 2 - Non può essere nominato revisore dei conti colui che si trova in una delle condizioni previste dall'art.102 del D. Lgs.vo 77.1995.
- 3 - L'elezione del Revisore deve avvenire a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
- 4 - Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
- 5 - Per l'espletamento delle sue funzioni, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
- 6 - Nella relazione di cui al comma 3, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 7 - Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 68

TESORERIA

- 1 - Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previdenziali;

2 - I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, dal Regolamento di contabilità, nonché dalla convenzione.

ART. 69

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1 - I responsabile degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2.- Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisori dei conti.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 70

CRITERI DIRETTIVI

1 - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2 - Il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 71

CONSULTAZIONI

1 - Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri Organismi, può deliberare la consultazione di categorie di cittadini, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2 - Dei risultati delle consultazioni deve essere informato il Consiglio, il quale deve farne esplicita menzione negli eventuali provvedimenti conseguenti.

3 - I costi della consultazione sono a carico del Comune.

4 - La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i 16 anni.

ART. 72

RIUNIONI - ASSEMBLEE

1 - Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2 - Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione, per quanto possibile, strutture e spazi idonei.

3 - Per l'uso delle strutture e degli spazi, il Consiglio Comunale potrà fissare tariffe differenziate a seconda della rilevanza sociale dell'Ente o dell'iniziativa.

ART. 73

ISTANZE

1 - I Cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i Soggetti Collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco Istanze o Interrogazioni con le quali vengono chieste le ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2 - La risposta all'interrogazione deve essere fornita, in forma scritta, entro il termine massimo di 60 giorni alla persona indicata come rappresentante o, qualora non sia indicato un rappresentante, al primo dei firmatari.

La risposta interlocutoria, purché motivata, interrompe, per una sola volta, il termine di cui al comma precedente.

3 - Le modalità di presentazione dell'interrogazione sono disciplinate dal Regolamento sulla partecipazione.

ART. 74

PETIZIONI

1 - Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2 – La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3 – La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4 – Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5 – Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6 – Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale.

ART. 75

PROPOSTE

1 - I cittadini, per la tutela degli interessi collettivi, possono presentare proposte di provvedimenti agli Organi Comunali competenti.

2 - Le proposte, adeguatamente motivate, debbono concludere con un dispositivo chiaro e preciso.

Qualora le stesse importano spese, debbono essere indicate le fonti di finanziamento per la copertura.

3 - Il Regolamento sulla partecipazione determina le modalità di presentazione, il numero delle sottoscrizioni richieste, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, nonché le altre materie, oltre a quelle di cui al comma seguente, nelle quali non sono ammesse le proposte. Le proposte di provvedimenti non sono, in ogni caso, ammesse sulle materie di cui al successivo art. 76, comma 2), lett. b), c) e d).

4 - Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere sottoscritte, con le modalità da fissarsi col Regolamento di cui al precedente comma 3°, dal numero di elettori indicati al successivo art. 91, comma 3).

5 - L'Organo comunale competente deve pronunciarsi entro 120 giorni dalla presentazione.

La risposta dovrà essere comunicata come per le petizioni.

ART. 76

REFERENDUM

1 - Il Comune, nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità della propria organizzazione, favorisce l'esperimento dei Referendum consultivi su materie di propria, esclusiva competenza.

2 - Non possono essere indetti Referendum su materie vincolate, nei contenuti e/o nelle forme, da Leggi Statali o Regionali, nonché sulle seguenti:

- a) Modifiche allo Statuto;
- b) Tributi, tariffe, assunzione di prestiti, Bilancio e Conto Consuntivo;
- c) nomine o revoche dei membri degli Organi del Comune o dei loro rappresentanti in Commissioni o Enti;
- d) Stato giuridico del personale ed Ordinamento degli Uffici;
- e) Piano Regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3 - Può promuovere il Referendum il 20% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune all'atto della presentazione.

4 - Hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini residenti nel Comune, secondo le precise modalità previste dal Regolamento.

5 - Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali

6 - Le spese per dei Referendum sono a carico del Comune.

7 - Il Regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità, per l'ammissibilità e per l'attuazione dei Referendum, con particolare riferimento alla formulazione del quesito, alla raccolta ed alla autenticazione delle firme, ove necessaria, ai tempi e alle garanzie per le votazioni e gli scrutini.

ART. 77

EFFETTI DEL REFERENDUM

1 - Il quesito sottoposto a Referendum è dichiarato valido nel caso in cui i votanti sono superiori al 50% più 1 degli elettori aventi diritto al voto per le elezioni comunali.

2 - Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 120 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.

3 - Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.

ART. 78

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1 - I Cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire nei modi e con le forme previsti dalla Legge e dal Regolamento sulla partecipazione.

ART. 79

AZIONE POPOLARE

1 - Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2 - La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice, di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

3 - In caso di soccombenza, le spese saranno a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 80

ASSOCIAZIONI

1 - Il Comune valorizza e promuove autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini dirette a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo e sportivo o attività produttive di interesse locale.

2 - L'incentivazione delle attività di cui al comma precedente avviene attraverso la concessione di sussidi, contributi e concessione in uso di strutture e attrezzature comunali.

3 - I sussidi economici vengono erogati con le modalità e con i criteri previsti dal Regolamento per la concessione di contributi.

4 - Nel rilascio delle concessioni d'uso delle strutture e/o attrezzature del Comune, si dovrà tenere conto della Sede dell'Associazione nel territorio comunale, del numero dei cittadini aderenti e della natura dell'attività svolta dalla Associazione interessata.

ART. 81

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI

- 1 - La Giunta Comunale, su istanza degli interessati, dispone la registrazione, in un apposito Albo, delle Associazioni che operano sul territorio comunale, previa produzione dell'atto costitutivo ed indicazione dei suoi rappresentanti.
- 2 - L'albo è soggetto ad aggiornamento annuale.

ART. 82

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- 1 - Le Associazioni iscritte nell'Albo di cui al precedente art.86 possono conseguire sussidi e contributi economici con i criteri di cui al precedente art. 85.
- 2 - Le stesse possono conseguire le concessioni d'uso temporanee o continuative delle strutture ed attrezzature comunali in forma gratuita o previo pagamento di canoni o forniture di servizi di modesta entità, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 3 - Le Associazioni iscritte nell'Albo saranno, altresì, sentite dal Sindaco o dall'Assessore delegato al ramo, quando si debba decidere su questioni che riguardino, in modo rilevante, l'attività da esse svolta.

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO

ART. 83

PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

- 1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Funzionario Responsabile del procedimento di accesso, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto nel Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 84

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

- 1 - Il Comune assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, secondo la disciplina contenuta nell'apposito Regolamento per l'accesso agli atti.

2 - Il Regolamento detta, altresì, le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.

DIFENSORE CIVICO

ART. 85

NOMINA

1 - Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale ,anche se scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2 - Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3 - La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economica e commercio o equipollenti.

4 - Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5 - Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri dell'Organo Regionale di Controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

ART. 86

DECADENZA

1 - Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3 - Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri

4 - In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

ART. 87

FUNZIONI

1 - Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2 - Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3 - Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4 - Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5 - Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui.

6 - Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della Legge 15.5.1997, n.127 secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39, dell'ultima legge citata.

ART. 88

FACOLTA' E PREROGATIVE

1 - L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2 - Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3 - egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4 - Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5 - Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6 - E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento,, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ART. 89

RELAZIONE ANNUALE

1 - Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2 - Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3 - La relazione deve essere affissa all'albo pretorio e trasmessa a tutti i consiglieri comunali.

ART. 90

INDENNITA' DI FUNZIONE

1 - Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 91

FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO - MODIFICHE

1 - Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2 - Qualsiasi modificazione del presente Statuto è soggetta alla procedura prevista dalla Legge per la sua approvazione.

3 - L'iniziativa per apportare le modifiche appartiene a:

- a) Sindaco, sentita la Giunta Comunale;
- b) Un quinto dei Consiglieri Comunali;

c) Il 30% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4 - La proposta degli elettori deve essere formulata con l'osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 80.

5 - Le proposte di abrogazione totale dello Statuto debbono essere accompagnate dalla proposta di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

6 - L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

ART. 92

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1 - Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'Ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella Legge sull'ordinamento delle autonomie locali, ed in altre Leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove norme.

ART. 93

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1 - Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2 - Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno perché sia inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

3 - Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio.

4 - Il segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

SOMMARIO

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1	IL COMUNE DI CAMPARADA	1
ART. 2	FINALITA'	1
ART. 3	PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE	2
ART. 4	TERRITORIO E SEDE COMUNALE	2
ART. 5	ALBO PRETORIO	3
ART. 6	STEMMA E GONFALONE	3
ART. 7	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	3

ORGANI ELETTIVI

ART. 8	ORGANI	4
--------	--------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9	CONSIGLIO COMUNALE	4
ART. 10	ELEZIONE E COMPOSIZIONE	4
ART. 11	DURATA IN CARICA	4
ART. 12	CONSIGLIERI COMUNALI	4
ART. 13	DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	5
ART. 14	CONSIGLIERE ANZIANO	6
ART. 15	GRUPPI CONSILIARI	6
ART. 16	COMPETENZE E ATTRIBUZIONI	6
ART. 17	ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE	7
ART. 18	SESSIONI E CONVOCAZIONE	7
ART. 19	PRESIDENZA E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI	7
ART. 20	INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI	8
ART. 21	ASTENSIONE EDIVIETO INCARICHI DEI CONSIGLIERI	8
ART. 22	PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI	9

COMMISSIONI COMUNALI

ART. 23	COMMISSIONI	9
ART. 24	ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI	10

GIUNTA COMUNALE

ART. 25	GIUNTA COMUNALE	10
ART. 26	NOMINA E PREROGATIVE	10
ART. 27	COMPOSIZIONE - DELEGHE	11
ART. 28	ASSESSORI EXTRA CONSILIARI	11
ART. 29	ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI	12
ART. 30	FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA -DELIBERAZIONI	12
ART. 31	ATTRIBUZIONI	13
ART. 32	DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA	14
ART. 33	DURATA IN CARICA E DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE	14

ART. 34	MOZIONE DI SFIDUCIA _____	14
ART. 35	CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE _____	15
ART. 36	ASTENSIONE e DIVIETO INCARICHI SINDACO E ASSESSORI _____	15
ART. 37	SINDACO _____	15
ART. 38	ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE _____	16
ART. 39	ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA _____	17
ART. 40	ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE _____	17
ART. 41	NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI _____	17
ART. 42	POTERE DI ORDINANZA _____	18
ART. 43	COMPETENZE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO _____	18
ART. 44	VICESINDACO _____	18
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI		
SEGRETARIO COMUNALE		
ART. 45	IL SEGRETARIO COMUNALE _____	19
ART. 46	FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE _____	19
IL DIRETTORE GENERALE		
ART. 47	NOMINA _____	20
ART. 48	COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE _____	20
ART. 49	FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE _____	20
UFFICI		
ART. 50	PRINCIPI GENERALI _____	21
ART. 51	STRUTTURA _____	21
ART. 52	PERSONALE _____	21
SERVIZI		
ART. 53	SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E FORME DI GESTIONE _____	22
ART. 54	GESTIONE IN ECONOMIA _____	23
ART. 55	AZIENDA SPECIALE _____	23
ART. 56	ISTITUZIONE _____	24
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI		
ART. 57	SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA _____	24
ART. 58	CONSORZI _____	25
ART. 59	ACCORDI DI PROGRAMMA _____	25
FINANZA E CONTABILITA'		
ART. 60	ORDINAMENTO FINANZIARIO _____	26
ART. 61	FINANZA _____	26
ART. 62	AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI _____	26
ART. 63	CONTABILITA' E BILANCIO _____	27
ART. 64	ATTESTAZIONE DI COPERTURA DELLA SPESA _____	27
ART. 65	CONTABILITA' COMUNALE: CONTO CONSUNTIVO _____	27
ART. 66	ATTIVITA' CONTRATTUALE _____	28

ART. 67	REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA _____	28
ART. 68	TESORERIA _____	28
ART. 69	CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE _____	29
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE		
ART. 70	CRITERI DIRETTIVI _____	29
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA		
ART. 71	CONSULTAZIONI _____	29
ART. 72	RIUNIONI - ASSEMBLEE _____	30
ART. 73	ISTANZE _____	30
ART. 74	PETIZIONI _____	30
ART. 75	PROPOSTE _____	31
ART. 76	REFERENDUM _____	32
ART. 77	EFFETTI DEL REFERENDUM _____	32
ART. 78	INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO _____	33
ART. 79	AZIONE POPOLARE _____	33
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE		
ART. 80	ASSOCIAZIONI _____	33
ART. 81	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI _____	34
ART. 82	EFFETTI DELL'ISCRIZIONE NELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI _____	34
PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO		
ART. 83	PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI _____	34
ART. 84	DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI _____	34
DIFENSORE CIVICO		
ART. 85	NOMINA _____	35
ART. 86	DECADENZA _____	35
ART. 87	FUNZIONI _____	36
ART. 88	FACOLTA' E PREROGATIVE _____	36
ART. 89	RELAZIONE ANNUALE _____	37
ART. 90	INDENNITA' DI FUNZIONE _____	37
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
ART. 91	FUNZIONE NORMATIVA DELLO STATUTO - MODIFICHE _____	37
ART. 92	ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE _____	38
ART. 93	ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO _____	38